

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
RETE ITALIANA CITTA' SANE – OMS**

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 – COSTITUZIONE, SEDE, LOGO E DURATA

Nello spirito della Costituzione Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'Associazione senza fini di lucro denominata “Rete Italiana Città Sane-OMS”, con sede in Modena presso la sede Municipale del Comune di Modena.

Tale Associazione è la naturale evoluzione degli accordi sottoscritti dai Comuni aderenti all'Atto d'Intesa con il quale il 5 dicembre 1995 a Bologna fu costituita la Rete Italiana Città Sane-OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), nonché aderenti all'allegata Carta programmatica.

Il logo dell'Associazione è il segno distintivo della Rete Italiana del quale possono fregiarsi i Soci aderenti alla Rete.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta a norma del presente statuto.

Art. 2 – PRINCIPI

L'Associazione Rete Italiana Città Sane-OMS si fonda sulla strategia stabilita dalla carta di Ottawa (1986) che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ufficio Regionale per l'Europa (OMS/EURO), ha voluto promuovere, a partire dal 1987, attraverso il Progetto Città Sane, per fornire uno strumento che sperimenti a livello locale il raggiungimento degli obiettivi della “Salute per tutti”.

I principi su cui si fonda la strategia “Salute per tutti”, a cui le Città e le Reti Nazionali che partecipano al movimento Città Sane si ispirano, sono: equità, promozione della salute, partecipazione della comunità, azioni intersettoriali, sostenibilità ed una particolare attenzione posta all'assistenza di base.

Art. 3 – STATUTO E REGOLAMENTI

L'Associazione Rete Italiana Città Sane-OMS è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle normative europee, statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

I regolamenti interni disciplinano, in armonia con il presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

Art. 4 – FINALITÀ

Nel rispetto degli orientamenti dell'OMS/EURO l'Associazione Rete Italiana Città Sane - OMS diffonde i principi dell'equità nella salute e dello sviluppo sostenibile ed agisce per favorire e promuovere con i Comuni la realizzazione di progetti in collaborazione con OMS/EURO, i Ministeri di competenza, l'ANCI e altri soggetti o enti interessati alle stesse finalità. Per diffondere i principi e gli obiettivi della "Salute per tutti" e dell'Agenda 21 e rendere attuativa la strategia prevista nelle Carte di Ottawa, di Jakarta e di Atene e nelle successive Carte e dichiarazioni promosse dall'OMS, l'Associazione tramite i suoi organi e particolarmente i Comuni ad essa aderenti, si impegna a:

- promuovere e realizzare sul territorio azioni intersettoriali ed iniziative atte a perseguire obiettivi di tutela della salute pubblica, sicurezza, solidità e condizioni ambientali in linea con i suddetti principi ed obiettivi;
- predisporre Piani per la Salute che si integrino con i progetti e le scelte programmatiche del Comune;
- sostenere e valorizzare le esperienze e la progettualità di tutte le risorse presenti sul territorio e in particolare i soggetti pubblici e privati che l'Associazione ritiene significativi per la realizzazione degli scopi istituzionali.

L'Associazione Rete Italiana Città Sane-OMS, si impegna inoltre a:

- promuovere e sostenere i nuovi Comuni;
- condividere, favorire e sostenere la costituzione di Reti locali;
- divulgare mediante azioni informative i principi e le modalità di attuazione del Progetto e le azioni della Rete Nazionale Città Sane;
- promuovere il rispetto dei principi e dei criteri di accreditamento individuati dall'OMS/EURO;
- ricercare partenariati a livello locale, nazionale ed europeo;
- sviluppare la Rete Italiana Città Sane - OMS in collaborazione con l'OMS/EURO, i Ministri di competenza, l'ANCI e altri soggetti o enti interessati alle

stesse finalità;

- organizzare iniziative di formazione ai fini della attuazione della strategia della OMS “La salute per tutti”.

ART. 5 – RAPPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

La Rete Italiana Città Sane-OMS si impegna a partecipare ed a collaborare con il network OMS delle Reti Nazionali Città Sane e con ogni altra iniziativa nazionale ed internazionale, promossa da organismi governativi e non, purchè in armonia con i principi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo le finalità espresse nel presente statuto.

TITOLO II - SOCI

Art. 6 –SOCI E RETI DI COMUNI

Possono aderire all’Associazione Rete Italiana Città Sane - OMS come Soci, i Comuni singoli o associati nelle forme previste dal Titolo II, Capo III, IV e V del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché forme analoghe stabilite dalla normativa delle Regioni e delle Province a statuto speciale e, che abbiano aderito al programma Città Sane – OMS mediante apposita delibera e che si riconoscano nei principi e nelle finalità di cui agli art. 2 e 4 del presente Statuto. Inoltre possono aderire all’Associazione anche le Regioni italiane che ne facciano richiesta. L’iscrizione all’Associazione avviene a seguito di formale domanda da parte degli organi competenti dell’Ente. L’Ente, aderente all’Associazione, si impegna ad assegnare appositi fondi ed apposite risorse finanziarie, organizzative e materiali ed a nominare un coordinatore referente del Progetto Città Sane.

Il Comitato Direttivo delibera sulla domanda di ammissione dei nuovi soci nella prima seduta utile e comunque di norma entro 120 giorni dalla data di presentazione.

I Soci devono versare all’Associazione una quota associativa annua, nella misura stabilita dal Comitato Direttivo, tenendo conto del numero di abitanti residenti sul territorio al 31 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermi restando, in ogni caso, il diritto di recesso, la decadenza per morosità e l’esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

L’Associazione Rete Italiana Città Sane OMS, inoltre riconosce le “Reti di Comuni” quali interlocutori e aventi diritto a partecipare alle attività ed ai progetti

dell'Associazione. Le "Reti di Comuni" sono regolamentate da apposite convenzioni stipulate dai Comuni aderenti alla Rete con la indicazione di un Comune capofila.

Art. 7 – RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

La qualità di Socio viene meno per:

- a- recesso;
- b- decadenza per morosità;
- c- esclusione.

Il diritto di recesso da parte del Socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera supportata da atto deliberativo della stessa natura di quello di adesione; le dimissioni hanno effetto immediato ma non danno diritto alla restituzione, neanche parziale, delle quote già versate. Il recesso inoltre non libera dall'obbligo di versamento dell'intera quota associativa per l'anno in cui lo stesso è stato comunicato.

La decadenza per morosità avviene, con le modalità stabilite dal Regolamento, in caso di mancato pagamento delle quote annuali nei termini previsti dal Regolamento stesso.

L'esclusione avviene in seguito a comportamenti da parte del Socio in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione. L'esclusione è decisa dal Comitato Direttivo con atto emanato previa comunicazione scritta, contenente la richiesta di eventuali giustificazioni, da inviarsi all'aderente almeno trenta giorni prima della convocazione del Comitato Direttivo.

I Soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento del Comitato Direttivo dinanzi all'Assemblea, che deciderà con delibera inappellabile nella prima riunione ordinaria.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI

L'adesione all'Associazione comporta ai Soci i seguenti diritti:

- a) diritto di partecipare alla Assemblea e di votare per le deliberazioni di competenza;
- b) diritto di essere informati periodicamente sull'attività dell'Associazione ed in particolare di accedere a tutti gli atti e documenti regolarmente approvati dagli organi deliberativi sociali, nonché di accedere alle informazioni relative all'attività svolta, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e nel rispetto del diritto alla dignità dei soggetti eventualmente coinvolti nell'attività dell'Associazione stessa.

L'adesione comporta i seguenti doveri:

- a) rispettare le clausole e le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'Associazione;
- b) tenere un comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione improntato all'assoluta correttezza e buona fede;
- c) pagare regolarmente le quote associative annuali.

TITOLO III – ORGANI

Art. 9 - ORGANI E STRUMENTI

Sono Organi della Rete Italiana Città Sane – OMS:

- l'Assemblea;
- il Presidente e gli eventuali Vice Presidenti;
- il Comitato Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono strumenti:

- il Comitato Tecnico;
- il Coordinatore del Comitato Tecnico.

ART. 10 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti alla Associazione, in regola con il pagamento della quota associativa.

I Soci partecipano all'assemblea mediante il loro legale rappresentante ovvero un suo delegato anche permanente.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, o in sua assenza da uno dei Vice Presidenti o in mancanza dal membro più anziano del Comitato Direttivo.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto inviato a mezzo posta, fax o e-mail assicurando che tutti gli aderenti siano a conoscenza

dell'adunanza almeno quindici giorni prima.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché per le altre incombenze statutarie.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, su richiesta della maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo ovvero su richiesta di un decimo dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

I compiti e le competenze dell'Assemblea ordinaria sono i seguenti:

- approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
- provvedere alla elezione ed eventualmente alla revoca del Presidente, dei membri di competenza del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- approvare i regolamenti interni;
- deliberare sui ricorsi presentati dai Soci avverso le decisioni di esclusione.

Spetta alla Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci, in proprio o a mezzo delega da conferirsi solo ad altri Soci. Ogni Socio non può avere più di 3 deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, tra voti favorevoli e voti contrari, le deliberazioni non sono approvate. Il voto segreto è obbligatorio nei casi che comportano apprezzamenti sulle qualità personali di soggetti individuati e comunque in tutti i casi in cui l'Assemblea, con decisione motivata e con la maggioranza dei Soci presenti, decide di procedere alla votazione segreta. Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i Soci.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei presenti all'Assemblea. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. L'Assemblea, inoltre, può revocare il mandato al

Comitato Direttivo, al Presidente o al Collegio dei Revisori dei Conti con il voto favorevole della metà più uno dei soci.

ART. 11 - COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto:

- dal Presidente;
- da nove membri eletti dalla Assemblea, al proprio interno, a scrutinio segreto sulla base di candidature presentate da almeno cinque soci ;
- dai rappresentanti dei Comuni soci, riconosciuti Città Progetto dall'O.M.S., in numero non superiore a nove, individuati, in caso le Città Progetto associate siano in numero superiore, in ragione della maggiore anzianità di possesso di tale riconoscimento.

Al Comitato Direttivo partecipano, senza diritto di voto:

- i rappresentanti delle Regioni aderenti alla Rete;
- il coordinatore del Comitato Tecnico;
- i rappresentanti dei Comuni che al momento della elezione del Comitato Direttivo hanno avviato il percorso di accreditamento alla Rete Europea del Progetto Città Sane OMS.

Il Comitato Direttivo resta in carica tre anni.

La carica di componente del Comitato Direttivo cessa in caso di morte, dimissioni o perdita della qualifica di rappresentante dell'ente socio.

In tali casi il socio procede a nominare il sostituto, che resta in carica sino alla scadenza dell'organo.

Nel caso di revoca da parte della Assemblea e nel caso in cui perda la qualifica di socio l'ente il cui rappresentante è uno dei membri del Comitato Direttivo, il sostituto viene eletto o nominato ai sensi del comma 1 del presente articolo e dura in carica fino alla scadenza dell'organo.

Nel caso in cui, durante il mandato, cessino dalla carica la maggioranza dei membri eletti, il Comitato Direttivo si intende decaduto e si procede al rinnovo dell'organo.

Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi sanciti dall'Assemblea;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dalla legge, o dal presente statuto, ad altri organi;

- eleggere eventualmente i Vice Presidenti scelti tra i membri del Comitato Direttivo, previa determinazione del loro numero, comunque non superiore a quattro;
- individuare le funzioni da assegnare al Comitato Tecnico;
- deliberare sulle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all'Associazione;
- proporre alla Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- determinare l'importo della quota associativa annuale;
- deliberare l'adesione ad enti ed organismi pubblici e privati che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti;
- deliberare l'esclusione del Socio motivandola;
- approvare il logo, le eventuali revisioni e le modalità di utilizzo.

Al suo interno possono essere attribuite specifiche deleghe per lo svolgimento di determinati compiti.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno. Il Comitato è convocato, per iniziativa del Presidente o su proposta di almeno un terzo dei membri, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Il Comitato è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei consiglieri e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consiglieri.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti e devono essere riassunte in un verbale redatto da un consigliere e sottoscritto dal Presidente. In caso di parità, tra voti favorevoli e voti contrari, le deliberazioni non sono approvate .

ART. 12 - PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, rappresenta legalmente la Associazione a livello nazionale ed internazionale ed ha la responsabilità generale del buon andamento della Rete stessa; convoca il Comitato Direttivo e l'Assemblea ordinaria e straordinaria.

Qualità essenziale per essere eletto Presidente è quella di coprire le funzioni di Sindaco o di Assessore o di Consigliere Delegato in una delle Città aderenti all'Associazione. Il Comune che vede eletto a Presidente il suo rappresentante assicura le funzioni di segreteria mettendo a disposizione una specifica struttura di riferimento: l'Ufficio della Rete Italiana Città Sane - OMS.

Il Presidente resta in carica tre anni, decade automaticamente dalla carica in conseguenza della perdita della qualità di socio dall'Associazione dell'ente di cui è

rappresentante o in caso di revoca da parte della Assemblea. In tali casi l'Assemblea procede alla elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente decade inoltre dalla carica, oltre che per morte o dimissioni, nel caso in cui la persona eletta perda la qualità di Sindaco, Assessore o Consigliere Delegato dell'ente rappresentato.

In tal caso il Comune titolare della Presidenza provvederà alla sostituzione del proprio rappresentante con la nuova figura di Sindaco o Assessore o Consigliere Delegato, fino all'espletamento del mandato.

Il Presidente può essere rieletto.

Al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verificare il rispetto dello Statuto e del regolamento;
- convocare e presiedere l'Assemblea e il Comitato Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori;
- nominare il Coordinatore del Comitato Tecnico.

In caso d'impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente più anziano.

Art. 13 - COMITATO TECNICO

Sono nominati membri del Comitato Tecnico:

- i coordinatori tecnici o responsabili dei Progetti Città Sane di quei Comuni i cui rappresentanti vengono eletti nel Comitato Direttivo;
- i coordinatori/responsabili delle Città Progetto;
- i coordinatori tecnici o responsabili dei Progetti Città Sane delle Regioni aderenti.

Il Comitato Tecnico predispone e studia gli argomenti, le azioni ed i progetti da proporre all'Assemblea ed al Comitato Direttivo; collabora con il Comitato Direttivo per i contatti con realtà ed istituzioni nazionali e straniere e primariamente con il Centro per la salute urbana – Città Sane dell'OMS.

Possono essere invitati al Comitato Tecnico esperti interni o esterni alla Rete.

Art. 14 - COORDINATORE DEL COMITATO TECNICO

Il Coordinatore del Comitato Tecnico è nominato dal Presidente dell'Associazione Rete Italiana Città Sane - OMS.

Il Coordinatore convoca e presiede il Comitato Tecnico e partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di voto.

Art. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri che eleggono al proprio interno il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni e può essere rinominato. La carica di Revisore di Conti è incompatibile con ogni altra carica sociale dell'Associazione.

Le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono le seguenti:

- tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti;
- partecipazione di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto al voto, a quelle del Comitato Direttivo;
- verifica della regolare tenuta della contabilità dell'Associazione;
- predisposizione della relazione al bilancio consuntivo dell'Associazione.

Se durante il mandato uno dei membri del Collegio cessa dalla carica, per morte, dimissioni o perdita della qualifica di rappresentante del socio, l'ente rappresentato lo sostituisce.

Se durante il mandato l'ente, il cui rappresentante è membro del Collegio dei Revisori, perde la qualifica di socio, la Assemblea provvede ad eleggere il sostituto.

I sostituiti così nominati o eletti restano in carica fino alla scadenza dell'organo.

Se durante il mandato viene meno la maggioranza dei membri il Collegio dei Revisori si intende decaduto e la Assemblea procede alla elezione dell'organo.

Nel caso di revoca del Collegio dei Revisori da parte della Assemblea, la stessa procede alla elezione dell'organo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 16 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Associazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

Il fondo di dotazione della Associazione costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali e costituisce il fondo di dotazione utile ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.

Il fondo di gestione è costituito da ogni ulteriore riserva del patrimonio netto, liberamente disponibile.

Gli eventuali avanzi di gestione prodotti e altre riserve del patrimonio non possono essere in alcun caso distribuiti, né direttamente né indirettamente, ed affluiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione secondo le decisioni assunte in tal senso dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio annuale.

Art. 17 - QUOTE ANNUALI

L'importo delle quote annuali è stabilito dal Comitato Direttivo.

Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi.

Art. 18 - DONAZIONI E LASCITI

Le donazioni sono accettate dal Comitato Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Comitato Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 19 - ENTRATE

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote annuali;
- versamenti ulteriori effettuati dai Soci, da altri Enti ed Istituzioni pubbliche, o privati;
- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento dell'attività;
- ricavato di sottoscrizioni e raccolta fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutari.

Art. 20- BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto ed approvato un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo entro il 31 maggio.

Il Comitato Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I documenti relativi al bilancio devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 21 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

All'Assemblea è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 22 – SCIoglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le decisioni deliberate dall'Assemblea generale, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 6 del DPR 361/2000.

Art. 23 - NORME DI RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.